



CIRCOLARE N° 8

Alla rispettabile clientela – alla c.a. Direzione
Novità fiscali

A rettifica di quanto indicato nella precedente comunicazione, la compilazione del modello polivalente black list riferito all'anno 2016 dovrà essere effettuata (pag.3): vale quanto indicato a pagina 6. Tale adempimento sparirà con decorrenza a quello che sarebbe stato riferito al 2017.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La L. 225/2016 (Conversione del DL 193/2016) ha apportato importanti modifiche alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Tra le novità emerge il maggior termine per l'adesione alla sanatoria che è il 31.3.2017, l'inclusione tra le somme oggetto di definizione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione nel 2016 e l'aumento da 4 a 5 del numero delle rate previsto in caso di dilazione.

Novità

La definizione agevolata riguarda le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2016 ed è, quindi, possibile estinguere i debiti contenuti nelle cartelle di pagamento oppure in altri accertamenti esecutivi da parte di Agenzia delle Entrate, Dogane, Inps. Quindi i debiti che possono essere di diversa natura quali IRES, IVA, IRAP, IRPEF, contributi previdenziali, premi assicurativi INAIL, saranno estinti senza corrispondere le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora e le somme aggiuntive.

Cosa si può sanare

La definizione agevolata vale anche per i tributi locali quali IMU e TASI, purché l'ente impositore si sia avvalso di Equitalia per attività di riscossione.

Oltre alle somme da riscuotere a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi), restano dovuti in misura piena e, quindi, non sono sanabili:

Cosa non si può sanare

- l'aggio di riscossione;
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, cioè quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
- il rimborso delle spese sostenute da Equitalia per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento;
- dazi e IVA all'importazione;
- recupero aiuti di Stato;
- sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per inadempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

